



COMUNE DI MEZZOCORONA

Provincia di Trento

Determinazione n. 419 del 18 dicembre 2023

OGGETTO: Adesione alla convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, sottoscritta dalla Provincia Autonoma di Trento, Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti e Dolomiti Energia spa.
POD IT083E00902701 – bar Campetti. CIG derivato: ZD83DC9115.

IL SEGRETARIO

◆ Premesse:

con contratto rep. atti pubblici n. 1842 d.d. 12.07.2022 è stato stipulato l'affitto di azienda pubblico esercizio bar Campetti: il contratto di affittanza prevede una durata di quattro anni decorrenti dalla stipula, salva la possibilità di rinnovo espresso per un periodo di ulteriori quattro anni;

con delibera di giunta comunale n. 280 d.d. 12.12.2023, immediatamente eseguibile, è stata autorizzata la risoluzione consensuale anticipata del contratto rep. atti pubblici n. 1842/2022 avente ad oggetto l'affitto dell'azienda commerciale pubblico esercizio "Bar Campetti" con effetto dal 12.12.2023;

si rende pertanto necessario volturare al Comune di Mezzocorona l'utenza energia elettrica intestata al gestore uscente per assicurare il corretto utilizzo e funzionalità degli impianti;

L'art. 1, co. 7 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135 prevede che le amministrazioni pubbliche, ivi ricompresi i Comuni, per determinate categorie merceologiche, tra le quali rientrano l'energia elettrica ed i servizi ad essa connessi, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da CONSIP S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento. I contratti stipulati in violazione di quanto appena esposto sono da considerarsi nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;

Per quanto concerne invece la previsione della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 in materia di contratti e beni provinciali, l'art. 36 ter 1 disciplina le ipotesi di adesione delle amministrazioni del settore pubblico provinciale alle convenzioni attivate dall'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (APAC). Secondo il comma 5 dello stesso articolo, APAC ha il compito di attivare procedure per la stipulazione di apposite convenzioni quadro che le amministrazioni del settore pubblico provinciale devono utilizzare, oppure proporre l'espletamento di procedure di gara in forma aggregata;

In data 24.08.2023 è stata stipulata la Convenzione n. di racc. 47385 n. rep. 29005 tra APAC e Dolomiti Energia S.p.A. con sede legale in 38121 Trento, via Fersina, n. 23 C.F./P.IVA 01812630224: la Convenzione provinciale in parola, alla quale le amministrazioni trentine sono tenute ad aderire in forza dell'art. 36 ter 1, co. 6 della L.P. 23/1990, è attiva a decorrere dal 23.09.2023 e ha durata fino al 23.03.2025;

Nella nuova Convenzione trova applicazione un prezzo dell'energia (collegato al PUN) variabile su base mensile, così da mantenere un costante riferimento all'effettivo costo dell'energia, assicurando per questa via l'equilibrio sinallagmatico del contratto attuativo della ridetta Convenzione. In dettaglio, il prezzo si comporrà delle seguenti voci:

- 1a) prezzo monorario P0: valore del parametro PUNop, variabile di mese in mese, come definito dall'articolo 5.2 della Delibera di ARERA n. 300/05;

- 1b) prezzo per fasce orarie F1, F2, F3: valore variabile di mese in mese, come definito dalla delibera di ARERA n. 181/06;
- 2) opzione verde (eventuale) fissata in gara e pari ad Euro/MWh 6,00;
- 3) spread aggiudicato in gara, variabile in funzione della tipologia di fornitura come da tabella che segue:

Descrizione tariffa	Valore SPREAD aggiudicato €/MWh
P0 Monorario	6,5
P0 F1	7,2
P0 F2	6,65
P0 F3	5,85
P0 Monorario (IP) per illuminazione pubblica	6,5
P0 F1 (IP) per illuminazione pubblica	7,25
P0 F2 (IP) per illuminazione pubblica	6,9
P0 F3 (IP) per illuminazione pubblica	5,9

Il prezzo dell'energia in convenzione quindi, in relazione al periodo di vigenza dell'ordinativo di fornitura, potrà variare in funzione delle quotazioni di mercato e sulla piattaforma MERCURIO, nella pagina dedicata, verrà pubblicata mensilmente una tabella esplicativa e riepilogativa dei dati di cui ai precedenti punti, così da consentire i necessari controlli amministrativi in sede di pagamento delle fatture;

Si precisa che, secondo quanto previsto dalla Convenzione stipulata tra APAC e Dolomiti Energia S.p.A., art. 8, lett. a) e b), la stessa:

- a) *non vincola in alcun modo le Amministrazioni Contraenti, né tanto meno l'APAC, all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo contrattuale e/o del quantitativo di Gwh contrattuale, gli Ordinativi di Fornitura, deliberati dalle Amministrazioni Contraenti, ferme ovviamente le disposizioni previsti all'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e all'art. 29 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, in ordine alle possibilità di modifica dei contratti durante il periodo di validità;*
- b) *non è fonte di alcuna obbligazione per l'APAC nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, così come definito nelle premesse dell'allegato Capitolato Amministrativo.*

Per tutti i motivi fino a qui esposti, si condivide il vantaggio sia in termini finanziari che in termini procedurali ed operativi per il Comune di Mezzocorona, derivante dall'adesione alla Convenzione in oggetto;

Tutto ciò premesso;

Preso atto che secondo quanto previsto dal capitolato tecnico della Convenzione il Fornitore si impegna a fornire l'energia elettrica dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'ordinativo di fornitura, salva diversa data concordata tra le parti;

Visti:

- l'art. 1, co. 7 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135, sull'obbligo per le pubbliche amministrazioni di approvvigionarsi, per determinate categorie merceologiche, attraverso convenzioni o accordi quadro;
- l'art. 36 ter 1, commi 5 e 6, della L.P. 19 luglio 1990 n. 23, in materia di contratti e beni provinciali;

- il D. lgs. d.d. 31.03.2023 n. 36, Codice dei contratti pubblici;
- la L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m., sugli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dei quali l'amministrazione contraente si obbliga a comunicare al Fornitore gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'art. 3, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso nonché il codice identificativo di gara (CIG);
- la L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige";
- lo Statuto Comunale;

d e t e r m i n a

1. **di aderire** alla convenzione sottoscritta in data 24.08.2023 tra APAC – Servizio contratti e approvvigionamenti e Dolomiti Energia S.p.a. con sede legale a Trento, via Fersina n. 23 C.F./PI 01812630224, finalizzata alla fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per il POD IT083E00902701 a servizio dell'immobile Bar Campetti in via Sottodossi a Mezzocorona;
2. **di precisare** che, trattandosi di voltura, il contratto avrà durata di 18 mesi decorrenti dall'attivazione della fornitura, secondo quanto previsto dalla Convenzione e dai capitoli tecnico e amministrativo;
3. **di dare atto** che la spesa conseguente al presente provvedimento, quale spesa fissa, trova imputazione sul seguente capitolo, missione, programma e macro aggregato di bilancio:

cap. PEG	Missione	Programma	Macroaggregato	Esercizi
532	1	6	1 3 2 5 4	2024-2025

4. **di precisare** che il contratto verrà concluso mediante ordinativo su piattaforma di e-procurement della Provincia Autonoma di Trento;
5. **di dare atto che**, ai fini e per gli effetti di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e s.m. il CIG (derivato) assegnato al summenzionato contratto è ZD83DC9115.

Avverso le determinazioni del segretario comunale e dei responsabili dei servizi sono ammessi:

- a. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;
- b. ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lg. 2 luglio 2010 n. 104.

(*) I ricorsi sub. a. e sub. b. sono alternativi.

(**) Si rammenta che, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture sono impugnabili unicamente mediante ricorso al competente Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di 30 giorni.

Il Segretario Comunale
avv. Enrico Sartori
f.to digitalmente

G:\05.0 - CONTRATTI\FORNITURA ENERGIA ELETTRICA\CONVENZIONE APAC 24.08.2023\3 POD IT083E00902701 - BAR CAMPETTI\Det. fornitura energia elettrica POD IT083E00902701.doc

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto l'art. 5 del regolamento comunale di contabilità, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione, comprensivo anche dell'attestazione di copertura finanziaria (art. 187 della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige).

Mezzocorona, 18-12-2023

La capo ufficio ragioneria e tributi
Rag. Sonia Giovannini
f.to digitalmente



Acquisito il visto di regolarità contabile si pubblica la presente dal 21-12-2023 al 31-12-2023



Acquisito il visto di regolarità contabile si dà atto che la presente non rientra tra le fattispecie soggette a pubblicazione.



La presente determinazione non comporta impegno di spesa e pertanto non necessita del visto di regolarità contabile né di pubblicazione.

Il Segretario Comunale
avv. Enrico Sartori
f.to digitalmente



Comunicazione ai capigruppo